



# La *Corporate Governance*

Economia e Organizzazione Aziendale

1



# Una definizione di *Corporate Governance*

“I meccanismi di governo delle società-imprese, in particolare (ma non solo) di quelle che ricorrono al mercato finanziario per approvvigionarsi di denaro, devono essere tali da garantire - seppur in un contesto dominato dal rischio - una gestione improntata all'efficienza e all'integrità aziendale, ovvero alla creazione di valore economico”

(G.Azzone e U.Bertelè, 2005)

## □ Ossia:

- La corporate governance è il sistema di regole secondo le quali le imprese sono gestite e controllate
- Obiettivo principale della corporate governance: massimizzazione del valore per gli azionisti



# Il sistema “Tradizionale”

Economia e Organizzazione Aziendale

3



# Assemblea degli azionisti

- E' costituita dagli azionisti e può essere:
  - assemblea ordinaria (una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente)
    - approva il bilancio di esercizio
    - determina i dividendi
    - nomina e revoca amministratori e nomina collegio sindacale
    - delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci
  - assemblea straordinaria (senza cadenza fissa)
    - modifica lo statuto (atto costitutivo della società)
    - stabilisce l'aumento di capitale a pagamento e l'emissione di obbligazioni



# Consiglio di amministrazione

- ❑ E' responsabile della stesura del bilancio da sottoporre all'assemblea ordinaria degli azionisti
- ❑ sceglie un *presidente* al suo interno, se non già designato dall'assemblea
- ❑ può delegare totalmente o in parte i propri poteri: a uno o più *amministratori delegati* oppure ad un *comitato esecutivo* composto da alcuni dei suoi membri
- ❑ riferisce agli azionisti in assemblea
- ❑ esamina ed approva le operazioni più rilevanti dal punto di vista economico, patrimoniale e finanziario



# Collegio sindacale

- ❑ Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento

(Il controllo contabile, sua prerogativa in passato, con la Riforma del diritto societario, può essere effettuato dal collegio sindacale solo se costituito da soli revisori autorizzati. Per società quotate: il controllo contabile deve essere affidato obbligatoriamente a una società di revisione esterna autorizzata)

- ❑ è formato da tre o cinque persone più due eventuali supplenti nominati dall'assemblea degli azionisti
- ❑ deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi



# La riforma del diritto societario italiano

La riforma “Vietti” (2003) si è mossa sul duplice fronte di:

- ❑ introdurre norme più cogenti rispetto al passato
- ❑ prevedere la possibilità che siano le società a introdurre liberamente nei loro statuti l'adesione a codici di autodisciplina (es: Codice Preda)

La riforma in particolare non prevede un sistema di *governance* unico, ma mette le S.p.A. nella condizione di scegliere tra diversi sistemi:

- *sistema tradizionale*
- *sistema dualistico* - vicino alla tradizione franco-tedesca
- *sistema monistico* - vicino alla tradizione anglosassone



# Il sistema dualistico

Il sistema dualistico prevede la presenza del consiglio di gestione e di un consiglio di sorveglianza:

- ❑ Il **consiglio di gestione** ha sostanzialmente gli stessi poteri di cui gode nel modello “tradizionale” il consiglio di amministrazione e la stessa facoltà di delega.
- ❑ Il **consiglio di sorveglianza** ha sia le funzioni di vigilanza e le responsabilità che sono proprie del collegio sindacale nel modello “tradizionale”, sia molte delle funzioni dell’assemblea ordinaria nell’ambito dello stesso quali:
  - l’approvazione del bilancio (su proposta del consiglio di gestione);
  - la nomina o revoca dei membri del consiglio di gestione e la determinazione dei relativi compensi;
  - la promozione delle azioni di responsabilità nei confronti dei membri del consiglio di gestione.
- ❑ L’**assemblea** viene a perdere invece molti poteri rispetto al modello “tradizionale”; rimangono le funzioni di:
  - nomina o revoca dei membri del consiglio di sorveglianza ed eventuale promozione di azioni di responsabilità nei loro riguardi;
  - determinazione della distribuzione dei dividendi.



# Il sistema monistico

Il sistema “monistico”, molto più simile al “tradizionale” di quello “dualistico”, a differenza di esso:

- ❑ non prevede la presenza del collegio sindacale: da cui il termine monistico, che evidenzia l'assenza di contrapposizione fra l'organo di amministrazione e gestione e quello di controllo;
- ❑ prevede invece, in luogo di esso e con compiti sostanzialmente analoghi, la presenza in seno al **consiglio di amministrazione del comitato per il controllo sulla gestione**: formato da amministratori in possesso degli stessi requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci ed eventualmente di quelli di onorabilità e professionalità previsti dallo statuto e comprendente almeno un revisore autorizzato.